

Regolamento dell'Ufficio perizie extragiudiziarie della FMH

del 20 giugno 2019

(stato 15 maggio 2025)

I Premesse generali, condizioni per appellarsi all'Ufficio perizie della FMH

Art. 1 Compiti dell'Ufficio perizie

- 1 La Federazione dei medici svizzeri (FMH) gestisce un Ufficio perizie extragiudiziarie¹. In collaborazione con le società mediche specialistiche, l'Ufficio perizie conferisce mandato ad un perito o un gruppo di periti, qualora un paziente presuma che un medico, un ospedale o uno studio medico abbia violato l'obbligo di diligenza o sia responsabile di una colpa d'organizzazione e che tale violazione o colpa sia causa di un danno alla salute.
- 2 Il trattamento del paziente deve essere avvenuto in Svizzera.
- 3 L'Ufficio perizie coordina la procedura. Non è un'autorità di vigilanza.

Art. 2 Obbligo dei membri della FMH di sottomettersi alla procedura peritale e di collaborare

- 1 Se la pretesa di risarcimento è diretta contro un medico con attività indipendente², che al momento della richiesta del paziente era o è membro della FMH, quest'ultimo ha l'obbligo³ di sottomettersi ad una perizia dell'Ufficio perizie e di collaborare. I membri della FMH mettono a disposizione tutti i documenti medici rilevanti, forniscono le informazioni necessarie per la procedura, indicano la loro assicurazione responsabilità civile e le notificano il caso.
- 2 Qualora un membro della FMH rifiutasse di sottomettersi ad una procedura peritale dell'Ufficio perizie, quest'ultimo ne informa il Comitato centrale della FMH, il quale lo può segnalare presso la competente Commissione deontologica per violazione dell'art. 35 del Codice deontologico della FMH.
- 3 Chi non è membro della FMH non ha l'obbligo di sottomettersi alla procedura. Per appellarsi all'Ufficio perizie il richiedente deve ottenere il consenso del medico in questione e della sua assicurazione responsabilità civile. Dando il proprio consenso, il medico è soggetto all'obbligo di collaborazione come un membro della FMH.

Art. 3 Responsabilità di terzi

Nei casi in cui la pretesa di risarcimento non è fatta valere, o non esclusivamente, contro il medico (bensì, per esempio, contro l'ospedale⁴ o il cantone), il richiedente deve ottenere il consenso di tale terzo e della sua assicurazione di responsabilità civile.⁵ In questo caso valgono gli stessi obblighi di collaborazione come per i membri della FMH.

Art. 4 Legittimazione per appellarsi all'Ufficio perizie (richiedente)

- 1 Ha il diritto di appellarsi all'Ufficio perizie il paziente che presume una violazione dell'obbligo di diligenza o una colpa d'organizzazione che siano causa di un danno alla salute.
- 2 Il paziente può farsi rappresentare da un avvocato esercitante a titolo indipendente (rappresentante legale). L'Ufficio perizie può concedere la rappresentanza legale ad altre organizzazioni e istituzioni (ad es. le organizzazioni dei pazienti). Alle assicurazioni è concessa la rappresentanza quando non sussiste un conflitto d'interessi. L'Ufficio perizie esige una procura.
- 3 Se il paziente è incapace di discernimento o deceduto, la persona che ha il diritto di rappresentanza o gli eredi legittimi o quelli istituiti, nonché il partner convivente possono inoltrare una richiesta al posto del paziente e subentrare nella procedura (rappresentanti). L'Ufficio perizie esige una prova.

¹ In seguito "Ufficio perizie".

² Per "medico con attività indipendente" si intende anche il titolare (amministratore) di uno studio medico organizzato sotto forma di persona giuridica.

³ Decisione della Camera medica ordinaria del 24 giugno 1993, Bollettino dei medici svizzeri del 1° settembre 1993, pag. 1366.

⁴ Rientrano in questa casistica anche uno studio medico o un'istituzione, in cui il medico in questione è impiegato.

⁵ È auspicabile che i terzi coinvolti diano il loro consenso a una richiesta di perizia comprensibilmente motivata. Ciò vale anche per chi non è membro della FMH e non ha l'obbligo di sottomettersi alla procedura (cfr. art. 2 cpv. 3).

Art. 5 Qualità di parte e diritti processuali

- 1 Nella procedura peritale hanno qualità di parte:
 - a. il paziente (o il suo rappresentante secondo l'art. 4 cpv. 3);
 - b. il medico coinvolto (medico libero professionista o medico accreditato);
 - c. l'ospedale coinvolto e/o lo studio medico;
 - d. l'assicurazione di responsabilità civile.
- 2 Le parti hanno i seguenti diritti processuali:
 - a. scelta della procedura;
 - b. accettazione o ricusazione del perito proposto dalla società medica specialistica;
 - c. proposta di comune accordo di uno o più esperti;
 - d. domande convenute tra le parti;
 - e. ammissione alla tavola rotonda della perizia congiunta della FMH;
 - f. diritto di essere sentito dal perito;
 - g. ammissione alla spiegazione orale delle domande complementari.

Art. 6 Condizioni generali per appellarsi all'Ufficio perizie

- 1 Ci si può rivolgere all'Ufficio perizie, quando:
 - a. un paziente presume una violazione dell'obbligo di diligenza o una colpa d'organizzazione dalle quali deriva un danno alla salute, e
 - b. le parti non sono riuscite a trovare un accordo per risolvere il caso senza una perizia.
- 2 Non ci si può rivolgere all'Ufficio perizie, quando:
 - a. si tratta di un caso di ricovero a scopo di assistenza (RSA); o
 - b. su iniziativa del richiedente, un tribunale ha già emesso una sentenza cresciuta in giudicato sulla presunta violazione dell'obbligo di diligenza o colpa d'organizzazione o quando una procedura (civile, penale o di diritto pubblico) è già pendente.⁶ Sono fatti salvi i casi di interruzione della prescrizione con azione presso il tribunale; o
 - c. quando è già stata redatta di comune accordo una perizia nella stessa pratica;⁷ o
 - d. quando, nel momento in cui è richiesta la perizia, il diritto al risarcimento in relazione al sospetto di violazione dell'obbligo di diligenza o di una colpa d'organizzazione è prescritto o perento.

Art. 7 Obbligo di collaborazione del richiedente, svincolo dal segreto medico

- 1 Il richiedente mette a disposizione dell'Ufficio perizie tutti i documenti necessari e a lui accessibili. Trasmette inoltre al perito tutte le informazioni necessarie.
- 2 Il paziente rimane a disposizione del perito per sottoporsi ad una visita medica.
- 3 Il paziente libera per iscritto dal segreto medico i medici curanti e quelli che hanno effettuato un trattamento prima o dopo quello relativo alla presunta violazione dell'obbligo di diligenza o colpa d'organizzazione. La liberazione vale nei confronti dell'Ufficio perizie e dei partecipanti alla procedura peritale. Qualora il paziente sia incapace di discernimento o già deceduto, i sopraccitati medici devono chiedere l'esenzione dal segreto professionale alle autorità cantonali.
- 4 Se il richiedente trasgredisce il suo obbligo di collaborazione, l'Ufficio perizie si riserva il diritto di rifiutare la richiesta e di chiudere la procedura.
- 5 In caso di comportamento petulante del richiedente l'Ufficio perizie può chiudere la procedura.

⁶ Nel quadro di assunzione di prove a titolo cautelare secondo l'art. 158 CPC la perizia della FMH è esclusa.

⁷ L'esistenza di una mera perizia di parte non è un motivo d'esclusione.

II Esame della domanda, scelta della procedura, spese

Art. 8 Esame della domanda da parte dell'Ufficio perizie

- 1 Il richiedente deve inoltrare una richiesta completa. L'Ufficio mette a disposizione un formulario nel quale vengono elencati i documenti da allegare alla richiesta. Le perizie precedenti e/o i rapporti medici devono essere completi e con il nome dell'esperto o del medico o almeno con l'indicazione della loro specializzazione medica.⁸
- 2 L'Ufficio perizie inizia l'esame della richiesta dopo il pagamento della tassa amministrativa di CHF 300.- (art. 10 cpv. 1).
- 3 La corrispondenza è tenuta in italiano, tedesco o francese.
- 4 Un errore d'informazione da solo, non può essere oggetto di una perizia. È possibile sottoporlo a perizia solo congiuntamente a una presunta violazione dell'obbligo di diligenza o a una colpa d'organizzazione. Altrettanto vale per il nesso causale che non può essere giudicato da solo.
- 5 L'Ufficio perizie non accetta la richiesta, quando l'assunzione delle spese d'onorario del perito (art. 10 cpv. 5 e 6) non è garantita. L'Ufficio perizie si riserva di richiedere una garanzia di assunzione dei costi.
- 6 L'Ufficio perizie si riserva il diritto di non accettare la richiesta, quando la sequenza del trattamento non è completa. In particolare, l'Ufficio perizie può esigere il coinvolgimento nella perizia di altri medici che hanno partecipato al trattamento del paziente.
- 7 L'Ufficio perizie avvisa il richiedente quando mancano informazioni e/o documenti. Le richieste incomplete possono essere completate entro 3 mesi a decorrere dall'avviso. Su richiesta motivata il termine può essere prorogato. Trascorso il termine, l'Ufficio perizie si riserva il diritto di rifiutare la richiesta incompleta e di chiudere definitivamente la procedura.
- 8 Se la richiesta è completa, alla controparte è data la possibilità di presentare all'Ufficio perizie ulteriori documenti rilevanti per il caso entro un termine di un mese.
- 9 L'Ufficio perizie concede ai partecipanti alla procedura la possibilità di consultare la documentazione inoltrata dal richiedente sul caso relativo alla richiesta di perizia.
- 10 Nell'ambito dell'esame della domanda l'Ufficio perizie può chiarire ulteriori questioni. Non sussiste alcun diritto all'esecuzione di una perizia.

Art. 9 Scelta della procedura

- 1 Per principio, la procedura peritale è svolta per iscritto.
- 2 Le parti possono concordare una procedura peritale orale (perizia congiunta della FMH).
- 3 Il passaggio da una all'altra procedura è escluso.

Art. 10 Spese per la procedura peritale scritta e orale

- 1 Il richiedente versa, in ogni caso, una tassa amministrativa, non rimborsabile di CHF 300.-. L'Ufficio perizie conferma al richiedente il ricevimento della richiesta e gli invia la fattura. In caso di mancato pagamento di tale tassa amministrativa entro due mesi dal recapito della fattura, la procedura è chiusa.
- 2 Se l'Ufficio perizie entra nel merito della richiesta, il richiedente deve versare un'ulteriore tassa amministrativa di CHF 700.-⁹. L'importo è esigibile nel momento in cui l'Ufficio perizie entra in materia. Quest'ultimo informa le parti sulla decisione di entrata in materia e invia al richiedente la fattura. In caso di mancato pagamento di tale tassa amministrativa entro due mesi dal recapito della fattura, la procedura è chiusa.
- 3 Se una parte richiede una spiegazione orale delle domande complementari secondo l'art. 19, deve versare un'ulteriore tassa di CHF 300.-, pagabile entro 10 giorni dal recapito della fattura.
- 4 Su tutte le tasse si applica l'imposta sul valore aggiunto.

⁸ La domanda e gli annessi possono essere inviati in forma cartacea o elettronica all'Ufficio perizie.

⁹ Decisione della Camera medica ordinaria del 28 ottobre 2015, Bollettino dei medici svizzeri del 23 dicembre 2015, pag. 1901.

- 5 Tra la FMH e l'Associazione svizzera d'assicurazione (ASA) sussiste un Gentlemen's Agreement del 1982. Se viene organizzata una perizia, l'onorario del perito e gli eventuali costi necessari per esaminare il paziente sono pagati dalla rispettiva assicurazione di responsabilità civile affiliata all'ASA. L'Ufficio perizie si riserva di non entrare in materia in assenza di una copertura assicurativa adeguata.
- 6 Se un membro della FMH, soggetto all'obbligo di sottomettersi alla procedura, è assicurato presso un assicuratore di responsabilità civile che non è membro dell'ASA e in assenza di una garanzia di assunzione delle spese, è tenuto ad assumersi l'onorario del perito (art. 35 cpv. 2 Codice deontologico della FMH).¹⁰ In tal caso, viene svolta una perizia della FMH solo con garanzia di assunzione delle spese del membro della FMH.
- 7 Le parti si assumono le eventuali spese proprie (spese di viaggio, interpretariato e traduzione, spese legali, altre spese, ecc.). L'Ufficio perizie non organizza servizi di traduzione e/o interpretariato.

III Domande delle parti, procedura d'entrata in materia, nomina dei periti

Art. 11 Domande concordate tra le parti

- 1 Sono ammesse domande concrete concordate con le parti. Queste devono essere concordate con la parte avversa prima dell'inoltro della richiesta. Tali domande possono riguardare soltanto la presunta violazione dell'obbligo di diligenza (compreso il danno alla salute e/o la causalità) o la colpa d'organizzazione.
- 2 L'Ufficio perizie si riserva il diritto di non ammettere domande di parte che vadano al di là di questo ambito.

Art. 12 Decisione dell'Ufficio perizie riguardo all'entrata o non entrata in materia

- 1 Se la richiesta è completa, l'Ufficio perizie la invia, allegati compresi, al delegato della società medica specialistica competente. Quest'ultima verifica entro 30 giorni se, da un punto di vista medico, sussistono sufficienti indizi di una presunta violazione dell'obbligo di diligenza o di una colpa d'organizzazione.
- 2 Se la società medica specialistica accetta la richiesta, l'Ufficio perizie richiede il pagamento della tassa aggiuntiva di cui all'art. 10 cpv. 2. Dopo l'incasso di questa tassa, l'Ufficio perizie emana la decisione di entrata in materia e procede alla nomina del perito.
- 3 Se la società medica specialistica non accetta la richiesta, l'Ufficio perizie rimette alle parti una decisione di non entrata in materia motivata e definitiva. L'Ufficio perizie può rispondere ad eventuali domande di comprensione.
- 4 I nomi dei delegati della rispettiva società medica specialistica non sono resi noti.

Art. 13 Nomina del perito, procedura di ricsuzione

- 1 Con la presentazione della domanda, le parti possono mettersi d'accordo su un perito.¹¹ Il perito proposto deve essere disposto a svolgere la perizia secondo il presente regolamento.
- 2 Se la pretesa di risarcimento è diretta contro un ospedale o uno studio medico, anche i medici ospedalieri o impiegati coinvolti devono accettare i periti proposti di comune accordo tra le parti.
- 3 L'Ufficio perizie comunica l'eventuale proposta d'esperto convenuta tra le parti alla società medica specialistica competente.¹²
- 4 La società medica specialistica esamina la proposta di perito riguardo alla competenza e all'imparzialità e può, in collaborazione con l'Ufficio perizie, approvare la proposta. Se la società medica specialistica non approva la proposta delle parti, l'Ufficio perizie emana una decisione di rifiuto motivata. Questa decisione è definitiva. L'Ufficio perizie, in collaborazione con la società medica specialistica, propone un altro perito alle parti.

¹⁰ Decisione della Camera medica ordinaria del 9 maggio 2019, Bollettino dei medici svizzeri del 3 luglio 2019, cfr. pag. 929 e seg., in vigore dal 1° aprile 2020.

¹¹ O più periti nel caso di perizie bi- o pluridisciplinari.

¹² Le parti devono tener conto delle esigenze delle rispettive Società mediche specialistiche. L'Ufficio perizie mette a disposizione le informazioni a tal proposito.

- 5 Se non viene inoltrata alcuna proposta di perito concordata tra le parti, l'Ufficio perizie, in collaborazione con la società medica specialistica, propone alle parti un perito.
- 6 Se la società medica specialistica non dovesse trovare in Svizzera un perito imparziale e competente in materia può, eccezionalmente, proporre un perito europeo.
- 7 Le parti e i medici ospedalieri o impiegati coinvolti hanno la possibilità di recusare il perito proposto dalla società medica specialistica entro il termine di 15 giorni dall'informazione in base ai seguenti motivi:
 - a. il perito era già coinvolto nel trattamento del paziente;
 - b. il perito ha un interesse personale in materia;
 - c. il perito è o era sposato, vive o ha vissuto in un'unione domestica registrata oppure ha o ha avuto una convivenza di fatto con il paziente o con il medico interessato;
 - d. il perito è parente o affine del paziente o del medico interessato;
 - e. per altri motivi, in particolare per una stretta amicizia od ostilità nei confronti di una delle parti o del suo rappresentante.
- 8 Nel caso di considerevoli difficoltà nel designare il perito, l'Ufficio perizie informa il Comitato centrale della FMH, il quale può nominare un perito che non può essere recusato dalle parti. L'art. 2 cpv. 2 è applicabile per analogia ai membri della FMH.
- 9 Quando la procedura di ricusazione è conclusa, l'Ufficio perizie conferisce il mandato al perito approvato dalle parti.

IV Procedura peritale orale

Art. 14 Perizia congiunta della FMH

- 1 Il perito deve dichiararsi d'accordo con la perizia congiunta. La discussione orale del caso avviene a una tavola rotonda con tutte le persone coinvolte, organizzata entro 4 mesi dal conferimento del mandato al perito.
- 2 Sono ammessi alla tavola rotonda il paziente (o il suo rappresentante) e il suo rappresentante legale, il medico e il suo assicuratore della responsabilità civile, un rappresentante dell'ospedale o dello studio medico e il suo assicuratore della responsabilità civile, i medici ospedalieri o impiegati, il perito, le persone dell'Ufficio perizie competenti per il caso, nonché un moderatore (cfr. il successivo cpv. 4). Il paziente, come pure il medico coinvolto possono decidere se partecipare personalmente.¹³
- 3 Il paziente o il suo rappresentante può, se occorre, farsi accompagnare e sostenere da una persona di fiducia.
- 4 La moderazione è assicurata dall'Ufficio perizie o da un moderatore da esso designato.
- 5 Per la preparazione, il perito riceve la richiesta e tutti i documenti medici rilevanti. Il perito adotta le misure necessarie per chiarire la fattispecie, in analogia all'art. 15 cpv. 1. Durante la preparazione, il perito riceve assistenza dall'Ufficio perizie.
- 6 La documentazione, presentata per la prima volta durante la tavola rotonda, è ammessa alla procedura solo con il consenso dell'Ufficio perizie.
- 7 Su richiesta di una parte, l'Ufficio perizie redige un verbale delle decisioni. Il verbale viene approvato dal perito. La procedura è chiusa con il recapito del verbale alle parti. In seguito, non sono ammesse né domande supplementari né una richiesta di una procedura peritale scritta.
- 8 L'Ufficio perizie coordina l'incontro.
- 9 L'incontro si svolge, con il consenso di tutte le parti, in un luogo proposto dall'Ufficio perizie. In caso di disaccordo tra le parti, decide l'Ufficio perizie.
- 10 Su richiesta delle parti, al termine della tavola rotonda c'è la possibilità di incontrarsi in loco per una discussione sulla chiusura del caso o per altri scambi di opinioni. L'Ufficio perizie definisce il modo di procedere ed esige una garanzia di assunzione dei costi.

¹³ Se il paziente non è rappresentato da un avvocato, deve partecipare personalmente alla discussione orale.

V Procedura peritale scritta

Art. 15 Obblighi del perito

- 1 Il perito adotta le misure necessarie per chiarire la fattispecie:
 - verifica se i documenti scritti, messi a sua disposizione per la perizia sono completi, se necessario ne chiede il complemento e informa l'Ufficio perizie;
 - convoca il paziente per una visita medica e un'audizione;
 - concede alla controparte e ai medici ospedalieri o impiegati coinvolti la possibilità di esprimere la propria opinione (diritto di essere sentito); si accerta che, al momento della loro audizione, siano informati circa le fasi critiche degli esami e del trattamento.
- 2 Il perito svolge personalmente la perizia. Può avvalersi di assistenza e deve informare l'Ufficio perizie al riguardo. Deve essere presente personalmente durante l'esame e l'audizione del paziente e ha la responsabilità della perizia. Il diritto di essere sentito delle parti è gestito anch'esso dal perito e non dall'assistente. Le parti vengono informate riguardo ad un'eventuale assistenza.

Art. 16 Perizia

- 1 La perizia deve seguire la struttura dello "Schema per le perizie extragiudiziarie della FMH". Si pronuncia esclusivamente sulla questione se il medico o eventualmente la persona sotto la sua responsabilità, o l'ospedale o lo studio medico abbiano violato il loro obbligo di diligenza o abbiano commesso un errore legato all'organizzazione. Se il perito constata una tale violazione, deve inoltre accertare il danno alla salute e la questione della causalità.
- 2 La perizia avviene ex ante; il perito emette un giudizio complessivo e non è legato alle presunzioni d'errore del richiedente e/o alle domande di parte.
- 3 In caso di diversi periti, questi coordinano il loro lavoro e consegnano una sola perizia all'Ufficio perizie.
- 4 La perizia è redatta in italiano, tedesco o francese.
- 5 La perizia si esprime unicamente su questioni mediche. L'apprezzamento giuridico incombe alle parti.
- 6 La perizia deve essere eseguita con la stessa diligenza e lo stesso grado d'oggettività adottati per una perizia richiesta da un tribunale.

Art. 17 Consegna della perizia

- 1 Il perito ha l'obbligo di inviare il progetto di perizia all'Ufficio perizie per garantirne la qualità. Il progetto di perizia deve essere inoltrato all'Ufficio perizie nel termine di quattro mesi dall'affidamento dell'incarico al perito. Su richiesta motivata, il termine può essere prorogato di un mese. Le eventuali modifiche della perizia devono essere eseguite entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni formulate dall'Ufficio perizie.
- 2 Se il perito che non rispetta i termini è membro della FMH, il Comitato centrale della FMH può segnalarlo alla Commissione deontologica competente, per violazione dell'art. 35a del Codice deontologico della FMH.
- 3 L'Ufficio perizie invia tempestivamente la perizia definitiva alle parti. Ciò pone fine al lavoro del perito e dell'Ufficio perizie (ad eccezione degli artt. 18 e 19). Le parti non sono legate al risultato della perizia.
- 4 L'Ufficio perizie esegue una sola perizia per ogni caso.

Art. 18 Domande complementari per una risposta scritta

- 1 Entro 2 mesi dal recapito della perizia definitiva, le parti possono presentare all'Ufficio perizie una richiesta di complemento motivata per un apprezzamento scritto de parte dell'esperto.
- 2 Le domande complementari sono domande tendenti alla comprensione delle dichiarazioni su fatti medici contenuti nella perizia (violazione dell'obbligo di diligenza e colpa d'organizzazione), sul danno alla salute e sul nesso causale. Non sono ammesse nuove domande.

- 3 L'Ufficio perizie comunica le domande complementari alla controparte, per darle la possibilità di porre le proprie domande complementari entro un termine di un mese dalla notifica. Ad ogni ricevimento delle domande complementari, l'Ufficio perizie decide quali ammettere nella procedura.
- 3^{bis} Non sono consentiti commenti e critiche alla perizia, nonché domande contenenti suggerimenti. Le prese di posizione di una parte riguardo alle domande complementari della controparte non vengono recapitate al perito.
- 4 I documenti medici già disponibili al momento del conferimento del mandato al perito, e che avrebbero potuto essere inviati all'Ufficio perizie, non sono più ammessi nell'ambito delle domande complementari.
- 5 Il progetto di risposta deve essere inviato all'Ufficio perizie per garantirne la qualità. Il progetto di risposta deve essere inoltrato all'Ufficio perizie entro un termine di due mesi dall'affidamento dell'incarico al perito. Su richiesta motivata, il termine può essere prorogato di un mese. Le eventuali modifiche della risposta devono essere eseguite entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni formulate dall'Ufficio perizie.
- 6 Con il recapito delle risposte alle domande complementari la procedura è conclusa. Non è possibile richiedere alcuna ulteriore spiegazione orale delle domande complementari ai sensi dell'art. 19.

Art. 19 Domande complementari per una spiegazione orale

- 1 Entro 2 mesi dalla notifica della perizia definitiva, le parti possono presentare all'Ufficio perizie una richiesta di integrazione motivata per una spiegazione orale da parte del perito.
- 2 L'Ufficio perizie, il perito e la controparte devono dichiararsi d'accordo con la spiegazione orale. In caso di mancato consenso possono essere poste domande complementari per una valutazione scritta secondo l'art. 18.
- 3 Nel caso di consenso, il richiedente della spiegazione orale deve pagare la tassa secondo l'art. 10 cpv. 3.
- 4 La spiegazione orale concerne domande complementari ai sensi dell'art. 18 cpv. 2.
- 5 L'Ufficio perizie comunica le domande complementari alla controparte, per darle la possibilità di porre le proprie domande complementari entro un termine di un mese dalla notifica. Ad ogni ricevimento delle domande complementari, l'Ufficio perizie decide quali ammettere nella procedura. Gli art. 18 cpv. 3^{bis} e cpv. 4 sono applicabili per analogia.
- 6 La spiegazione orale ha luogo possibilmente entro 2 mesi dall'incasso della tassa.
- 7 Sono ammessi alla spiegazione orale il paziente (o il suo rappresentante) e il suo rappresentante legale, il medico e il suo assicuratore della responsabilità civile, un rappresentante dell'ospedale o dello studio medico e il suo assicuratore della responsabilità civile, i medici ospedalieri o impiegati, il perito, le persone dell'Ufficio perizie incaricate del caso, nonché un moderatore (cfr. il successivo cpv. 8). Il paziente e i medici coinvolti possono decidere se partecipare personalmente.¹⁴
- 8 La moderazione è svolta dall'Ufficio perizie o da un moderatore da esso designato.
- 9 Su richiesta di una parte, l'Ufficio perizie redige un verbale delle decisioni. Il verbale è approvato dal perito. La procedura è chiusa con il recapito del verbale alle parti. A posteriori non sono ammesse domande complementari sulla valutazione scritta.
- 10 L'Ufficio perizie coordina l'incontro.
- 11 L'incontro si svolge, con il consenso di tutte le parti, in un luogo proposto dall'Ufficio perizie. In caso di disaccordo tra le parti, decide l'Ufficio perizie.
- 12 L'onorario del perito per la spiegazione orale è assunto dall'assicurazione di responsabilità civile del medico, dell'ospedale o dello studio medico. L'Ufficio perizie esige una garanzia di assunzione dei costi.
- 13 Se le parti lo desiderano, al termine è data la possibilità di incontrarsi in loco per discutere la chiusura del caso o avere un'ulteriore possibilità di scambio. L'Ufficio perizie definisce il modo di procedere ed esige una garanzia di assunzione dei costi.

¹⁴ Se il paziente non è rappresentato da un avvocato, deve partecipare personalmente alla spiegazione orale.

VI Garanzia di qualità

Art. 20 Garanzia di qualità

- 1 La qualità del progetto di perizia o della decisione di non entrata in materia, nonché dell'eventuale risposta scritta alle domande complementari vengono verificate dall'Ufficio perizie. Scopo di questo esame è garantire la completezza, la chiarezza e la coerenza, nonché il rispetto dell'obbligo di motivazione, ecc. una stesura completa, chiara, libera da contraddizioni e conforme alle esigenze dell'obbligo di motivazione, ecc. affinché venga garantita un'alta qualità della perizia anche dal profilo giuridico.
- 2 L'Ufficio perizie ha il diritto di utilizzare le perizie a scopo di valutazioni per migliorare la qualità.

VII Consiglio scientifico, varie

Art. 21 Consiglio scientifico

- 1 Il Comitato centrale della FMH (in seguito "CC") istituisce un Consiglio scientifico (di seguito "Consiglio") con l'incarico di sorvegliare l'attività dell'Ufficio perizie e di garantirne la neutralità. Il Consiglio è presieduto da un membro della FMH.
- 2 In particolare, il Consiglio ha il diritto di consultare gli atti dell'Ufficio perizie. I compiti del Consiglio sono definiti in un allegato al presente regolamento.
- 3 Il Consiglio si compone di un rappresentante dei medici, dei pazienti, delle assicurazioni e della Swiss Insurance Medicine (SIM).
- 4 Il rappresentante dei medici è eletto dal Comitato centrale della FMH. Il rappresentante dei pazienti è delegato da un'organizzazione dei pazienti svizzera. Il rappresentante delle assicurazioni è nominato dall'ASA. Il rappresentante della SIM è eletto dalla SIM.
- 5 Di regola ad eccezione del rappresentante delle assicurazioni, i membri del Consiglio sono membri della FMH. Tutti i membri del Consiglio hanno conoscenze in materia di responsabilità civile dei medici.
- 6 In applicazione per analogia dello statuto della FMH (art. 22), i membri del Consiglio decadono dalla carica al compimento del 68° anno di età. In casi eccezionali, il CC può posticipare tale limite di età.

Art. 22 Obbligo del segreto professionale, obbligo di custodia

- 1 Sia il delegato della società medica specialistica, il perito incaricato della perizia, che l'Ufficio perizie possono comunicare i fatti di cui sono venuti a conoscenza nel corso di una procedura, esclusivamente alle parti in causa. Sono riservate le procedure giudiziarie.
- 2 Dopo la chiusura della procedura la documentazione medica è restituita al richiedente. L'Ufficio perizie conserva gli ulteriori documenti per venti anni al massimo.

Art. 23 Entrata in vigore, disposizioni transitorie

La presente revisione del regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019. Le procedure attualmente in corso, sono portate a termine secondo il regolamento precedente.